



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

BOSCHI SANT'ANNA (VR)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

BOSCHI SANT'ANNA (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 204/2019/PRSE del 23 maggio 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 204/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 23 maggio 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 23 maggio 2019

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Maristella FILOMENA	Referendario - relatore
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;



VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016"*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Boschi Sant'Anna (Vr);

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n. 26/2019 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore dott.ssa Maristella Filomena;

FATTO E DIRITTO

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, rubricato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"* inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, dispone che:

«1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

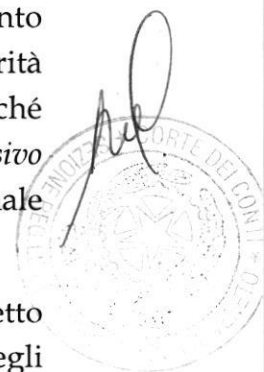
2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.»

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo" - di seguito denominato "Questionario" - redatto sulla base dei criteri e delle linee guida, predisposte dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 6 /SEZAUT/2017/INPR , rendiconto 2016.

Al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell'attività di controllo, la Sezione Regionale della Corte dei Conti accerta le ulteriori criticità, suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, seppure le stesse non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., affinché l'ente adotti "[...] effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio", come ricordato dalla Suprema Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 2013 n.60.

Tenuto conto della delibera della Sezione n. 114/2018/PRSE, avente ad oggetto il Rendiconto del Comune di Boschi Sant'Anna (Vr) per l'esercizio 2015, degli schemi di bilancio, acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), all'esito dell'esame del Rendiconto per l'esercizio 2016 sono emerse le seguenti criticità:



1. ritardo nell'approvazione del rendiconto;
2. capacità di riscossione a competenza delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria medio-bassa in termini di efficienza;
3. mancata verifica da parte dell'Organo di revisione sulla corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7 bis del DL n. 35/2013 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali);
4. monitoraggio sugli Organismi partecipati;
5. raccomandazione sul rispetto dei principi contabili nella fase di accertamento e impegno con particolare riferimento all'imputazione nell'esercizio di esigibilità.

1. Il rendiconto 2016 è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15/05/2017. L'ente, quindi, non risulta aver rispettato il termine di approvazione del rendiconto. L'art. 227, co.2, T.U.E.L. stabilisce che il rendiconto deve essere deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla gestione.

Il mancato rispetto dei termini, oltre alle ordinarie conseguenze sanzionatorie previste, esprime difficoltà nella corretta applicazione della normativa e dei principi contabili da parte dell'ente e rischia, ove reiterato, di rendere asincrona la dimostrazione dei risultati di gestione. Il rendiconto, infatti, costituisce momento gestionale di essenziale rilevanza in particolare per il processo di pianificazione e controllo, attraverso il quale si configura l'esistenza dinamica dell'ente. L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 T.U.E.L., che individuano nell'approvazione del Rendiconto il momento definitorio della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, presupposto legittimante l'utilizzo dello stesso, nei casi e secondo i limiti previsti dalle norme. Risulta, pertanto, indispensabile che l'ente adotti idonee misure organizzative dirette a garantire costantemente il rispetto dei termini, in quanto diversamente operando si andrebbe a consolidare una irregolarità *"in grado di dispiegare effetti anche negli altri esercizi, compromettendo la sana gestione finanziaria dell'Ente"*. (Corte dei Conti - Sezione Controllo Puglia Deliberazione n. 170/PRSP/2010).

1.1. Al quesito n.16 del questionario, che recita: *"l'Ente, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del d.lgs n. 118/2011, ha trasmesso le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla BDAP, al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni?"* è stato risposto: *«non è stato trasmesso per motivi operativi ed informatici»*.

Ai sensi dell'art. 1 comma sesto del D.M. 12 maggio 2016 del MEF l'invio dei dati alla BDAP assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di trasmissione telematica alla Corte dei conti.

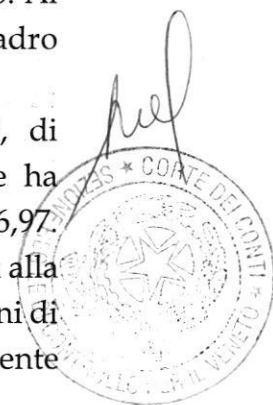
La trasmissione tardiva è sanzionata - ai sensi del citato art. 9 comma 1-quinques del D.L. n 113/2016- con il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo o la stipulazione di contratti di servizio fino al momento dell'adempimento (cfr. Corte dei conti, sez. Abruzzo, del. n. 103/2017 e n. 12/2018; sez. Puglia, del. n. 98/2018; sez. Campania, del. n. 80/2018 e n. 130/2018). L'applicazione della sanzione in caso di mancato invio dei dati, si ricava dall'allegato tecnico al DM, 12 maggio 2016 che a pag. 3 chiarisce come essa si applichi anche in caso di mancato rispetto "*dei termini previsti per la trasmissione alla BDAP del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti (compreso l'invio del rendiconto approvato in Giunta o dei dati di preconsuntivo, ove previsto)*".

Si ritiene utile segnalare che - come evidenziato anche nella Circolare MEF-RGS 14 febbraio 2019, n. 3 - il comma 902 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai Comuni, alle Province, alle Città Metropolitane, alle Unioni di comuni e alle Comunità Montane previsti dall'art. 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti, alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno.

2. La percentuale di riscossione a competenza è del 55,82%. Nella relazione dell'Organo di revisione al consuntivo 2016 dalle poste rappresentate, risulta che la percentuale di riscossione a competenza è del 55,40%. E' stato effettuato un approfondimento istruttorio sulla rilevata difformità dei dati di accertamento e riscossione a competenza delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria, contenuti al punto 1.6.1 del questionario rispetto a quanto esposto a pag. 18 della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2016. Al riguardo l'ente ha comunicato che la correttezza degli importi esposti al quadro 1.6.1 del questionario.

Da quanto sopra consegue che la capacità dell'ente, rispetto al 2016, di contrastare l'evasione fiscale e tributaria è confermata al 55,82%. L'ente ha accantonato al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità a rendiconto € 18.126,97. Quest'ultimo dato esprime un approccio gestionale di prudenza, che tuttavia alla luce della percentuale non soddisfacente di riscossione medio-basso in termini di efficienza e delle ridotte dimensioni dell'ente veicola risorse, che diversamente sarebbero destinabili ai servizi per la collettività.

Ai sensi dell'art. 167 T.U.E.L., infatti, una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.



3. Mancata verifica da parte dell'Organo di revisione sulla corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7 bis del DL n. 35/2013 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali).

Al punto 1.8.4 del questionario l'Organo di revisione ha dichiarato di non aver verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7-bis del D.L. 35/2013 a causa della "necessità' adeguamento sistema informatico".

L'art. 7 bis del D.L. n. 35/2013 sopra richiamato, rubricato "Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni" stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2014 le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, del citato art. 7 bis le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.

Sul mancato adempimento e sulla certificazione da parte dell'Organo di revisione è stato richiesto un approfondimento istruttorio. L'Ente ed il revisore al riguardo hanno comunicato che con riferimento ai tempi di pagamento dei debiti commerciali si dispone il versamento mediamente con anticipo rispetto al termine di scadenza dei predetti debiti," *attestato dall'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 che per il 2015 evidenzia il pagamento delle fatture pagate 4,66 gg prima della scadenza, nel 2016 10,85gg prima, nel 2017 9,58gg e nel 2018 15,86gg prima. Per quel che concerne la comunicazione al sistema PCC delle informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali di cui agli art. 4 e 5 del D.L. 35/2013, si rileva che per tale adempimento le riscontrate difficoltà informatiche ed operative nella trasmissione massiva dei dati antecedentemente all'avvio del sistema SIOPE+ non sono state risolte.*"

Si ricorda che il caricamento delle informazioni sul sistema PCC, tanto per i creditori quanto per le pubbliche amministrazioni, poteva avvenire – sulla base delle istruzioni operative e regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) art. 7-bis decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 Versione 2.0 del 20 giugno 2016- con tre distinte modalità:

- "immissione manuale dei dati via web: questa modalità è idonea solo se si ha necessità di comunicare quantità limitate di informazioni;
- caricamento massivo dei dati tramite invio di file pre-compilati: questa modalità,



che consente di comunicare grandi quantità di informazioni, richiede comunque un'attività manuale per predisporre e caricare i file;

- *trasmissione telematica di flussi di dati: questa modalità permette di comunicare grandi quantità di informazioni senza necessità di particolari interventi manuali, tuttavia richiede che il soggetto (creditore o pubblica amministrazione) che intende avvalersene disponga di sistemi informatici in grado di connettersi alle interfacce rese disponibili dalla piattaforma per la certificazione dei crediti."*

L'onere di caricare le informazioni sul sistema è distribuito tra creditori e pubbliche amministrazioni. In particolare, ai creditori spetta il compito di immettere i dati di dettaglio di ciascuna fattura, alle pubbliche amministrazioni quello di valorizzare le informazioni connesse con le singole fasi del ciclo di vita in cui di volta in volta intervengono.

Quanto disposto dai decreti legge 8 aprile 2013, n. 35, e 24 aprile 2014, n. 66, convertiti rispettivamente dalle leggi 6 giugno 2013, n. 64, e 23 giugno 2014, n. 89, è finalizzato a semplificare ed a favorire la cessione dei crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali vantati verso le Pubbliche Amministrazioni a Banche ed Intermediari Finanziari, nonché la compensazione degli stessi con somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo, o in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso tributario.

L'art. 41, comma 1, del D.L. 66/2014 prevede che l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile debba verificare le attestazioni dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. 9/10/2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 (pagamento entro 30 gg. (60 gg. in casi particolari), nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Il mancato rispetto da parte dell'Ente dei termini di cui sopra -per tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 ed a 60 giorni a decorrere dal 2015- determina per l'anno successivo a quello di riferimento, il blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché della stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione (articolo 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014). Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - con Circolare n. 27 del 24/11/2014 aveva invitato gli organi di controllo degli enti locali a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni verso i propri fornitori.

Come evidenziato al par. 7.2 della deliberazione Anac n. 1310/2016 la trasparenza perseguita con gli adempimenti sopra richiamati, costituisce uno



strumento utile alla emersione e alla riduzione del fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni. L'utilizzo della piattaforma elettronica permette di tracciare e rendere trasparente ai soggetti interessati l'intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) a decorrere dal 1° luglio 2014. La Piattaforma elettronica per i crediti commerciali (PCC) costituisce un sistema di monitoraggio, e contemporaneamente una forma di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni in materia di ritardi dei pagamenti.

La violazione degli obblighi di comunicazione determina una responsabilità dirigenziale e disciplinare del dirigente responsabile ai sensi degli artt. 21 e 55 del d.lgs. 165/2001, rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del medesimo dirigente. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione degli obblighi procedurali.

4. Secondo quanto comunicato nella fase istruttoria del controllo relativo al rendiconto 2015, con la nota prot. 402 del 25/01/2018, prot. Cdc n. 598 del 29/01/2018, la Banca Veronese ha rilevato i rami d'azienda di Crediveneto in liquidazione coatta, procedendo alla verifica della situazione debitoria in capo al Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese - in liquidazione, finalizzata alla possibilità di una transazione. E' stato chiesto all'ente di fornire il dettaglio sulla posizione debitoria e l'aggiornamento sullo stato della transazione; l'aggiornamento della situazione degli Organismi partecipati dall'Ente. Il Comune ha comunicato che: *"- Consorzio Per Lo Sviluppo Del Basso Veronese In Liquidazione . Il Consorzio ha provveduto alla cessione dell'immobile sito nel Comune di Nogara e della lottizzazione sita nel Comune di Castagnaro in data 28.06.2018. Il liquidatore ha provveduto nel mese di giugno 2018 alla chiusura del conto corrente ipotecario in essere con Banca Veronese, all'estinzione di ulteriore conto corrente a debito relativo alla lottizzazione ed all'estinzione del mutuo in essere con la Banca Popolare di Vicenza. Il liquidatore ha comunicato che si stanno perfezionando le ultime operazioni per la chiusura del Consorzio. Le posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito, con le cessioni degli immobili di proprietà, con l'attivo disponibile e con le decurtazioni ottenute dagli stessi Istituti sono state definitivamente chiuse. Il residuo attivo permetterà di chiudere le partite di debito ancora esistenti per poi procedere ad un eventuale riparto. Per quanto concerne le società partecipate dal Consorzio:*

- la posizione della società Servizi Territoriali Srl nei confronti del CSBV è stata chiusa con un atto di transazione;
- La liquidazione del Centro Servizi del Mobile è stata definitivamente chiusa;
- La Società Cisi Srl in liquidazione è in fase di chiusura definitiva e per le comunicazioni ricevute non ci saranno effetti negativi per il CSBV.
- CISIAG SPA

E' tuttora in corso l'attività volta alla cessazione della società"

Al riguardo risulta indispensabile un attento monitoraggio da parte dell'ente,

anche sulla presenza di situazioni liquidatorie in divenire, ricordando il doveroso rispetto dei principi contabili nella fase di accertamento e impegno, con particolare riferimento all'imputazione nell'esercizio di esigibilità al fine della corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata.

6. Accumulo di residui attivi dei titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) e dei residui passivi dei titoli I (spese correnti) e II (spese in conto capitale) superiore ai rispettivi tassi di smaltimento operati sui medesimi residui provenienti dalla gestione 2015. E' stato effettuato un approfondimento istruttorio principalmente sui residui passivi, generati dalla competenza dell'Esercizio 2016, della spesa corrente ricollegabili al saldo dei trasferimenti all'Unione dei Comuni "Dall'Adige Al Fratta" e della spesa in conto capitale. Al riguardo l'ente ha comunicato che *"Relativamente all'osservazione circa il rilevato incremento dei residui passivi dei Titoli I e II, ed a conferma dei chiarimenti formulati dal Responsabile del Servizio finanziario con e-mail del 26.02.2019, si espone quanto segue: Residui Titolo I: Dalla verifica della consistenza dei residui dei capitoli della spesa corrente si rileva che nella formazione dello stock dei residui al 31.12.2016, a differenza degli esercizi precedenti, ha inciso il riporto di residui, derivanti dalla gestione di competenza 2016, per trasferimenti, in particolare per trasferimenti all'Unione di Comuni. Infatti, nel corso dell'esercizio 2016, in adempimento all'obbligo di legge relativo alle gestioni associate, è stato attuato il trasferimento all'Unione dei Comuni "Dall'Adige al Fratta" di ulteriori funzioni con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie. Pertanto nel corso dell'esercizio 2016 sono stati disposti, in favore dell'Unione, degli acconti della quota parte di spesa a carico del Comune di Boschi Sant' Anna. IL saldo è stato versato nell'esercizio 2017 in corrispondenza all'effettiva quota a carico di questo Comune. Il residuo conservato al 31.12.2016 derivante dalla gestione di competenza per trasferimento all'Unione ammonta a complessivi 55.180,28. Il residuo è stato correttamente mantenuto -in quanto esigibile al 31.12.2016- a copertura delle spese previste a Bilancio dall'Unione di Comuni per la gestione delle funzioni trasferite nell'esercizio 2016. Residui titolo II La gestione dei residui relativi agli investimenti segue necessariamente la programmazione delle relative spese. Per il Comune di Boschi Sant' Anna, ente di piccolissime dimensioni, l'attivazione della spesa per investimenti è discontinua ed altalenante in relazione alle risorse disponibili. Al 31.12.2016 sono stati conservati residui per complessivi € 38.099,18, di cui € 23.622,30 pagati all'inizio del 2017 ed €14.476,88 pagati nel 2018, in corrispondenza di obbligazioni giuridiche perfezionate al 31.12.2016. Per i suddetti residui si conferma la correttezza del mantenimento al 31.12.2016 in quanto esigibili alla predetta data".* Al riguardo risulta indispensabile un attento monitoraggio da parte dell'ente, sul rispetto del "criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive)", tenuto conto che *"Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La*



scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile", di cui al punto 2 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto:

1. raccomanda all'ente al rispetto del termine di approvazione del rendiconto di cui all'art. 227, co.2, T.U.E.L. ;
2. invita l'ente a perseguire una maggiore efficienza al fine di accelerare la propria capacità di riscossione;
4. raccomanda un attento monitoraggio sugli Organismi partecipati e sul rispetto dei principi contabili nella fase di accertamento e impegno con particolare riferimento all'imputazione nell'esercizio di esigibilità.

La Sezione si riserva di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportate nella presente deliberazione e nella deliberazione relativa al rendiconto 2015.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

La presente pronuncia viene trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Boschi Sant'Anna (VR)

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 maggio 2019.

Il Magistrato relatore

Maristella Filomena



Depositata in Segreteria il **29 LUG. 2019**

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Letizia Rossini

Il Presidente f.f.

Elena Brandolini

